

	REGOLAMENTO VALUTAZIONE CONFORMITÀ	REVISIONE	DATA	PAGINA
	RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE	08	11.07.2024	Pg. 1 di 15

APAVE ITALIA CPM srl

Organismo Notificato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Sede legale: Via Artigiani, 63 – 25040 Bienno (BS)

Tel. 0364/300342 Fax 0364/300354, e-mail: info@cpmapave.it

Il Direttore Generale di Apave Italia CPM srl	Urbano Strada 
---	---

1. PRESENTAZIONE DI APAVE ITALIA CPM SRL

Apave Italia CPM srl (di seguito CPM) è una società a responsabilità limitata che presta servizi all'industria e al mondo delle imprese in genere ed alla pubblica amministrazione, nella valutazione e nel controllo dei rischi di qualsiasi natura, relativi ai lavoratori, al pubblico ed ai beni nel loro ambiente.

CPM trae fonti di finanziamento dal proprio capitale sociale, dalle riserve e dallo svolgimento delle attività previste dall'art. 3 dello Statuto; non fornisce servizi di progettazione, né di consulenza e si impegna a non fornire servizi che possano compromettere il carattere di riservatezza, trasparenza, obiettività ed imparzialità del processo di ispezione e certificazione e delle relative decisioni.

Le tariffe applicate ai richiedenti sono definite nel tariffario, soggetto all'approvazione e alla vigilanza di un apposito comitato; sono altresì disponibili sul sito di APAVE ITALIA CPM specifici form per la richiesta di preventivi, nonché il contatto di riferimento per qualsiasi chiarimento e informazione in merito.

Le competenze di CPM si estendono dal controllo dei mezzi di produzione, alla valutazione della conformità e qualità dei prodotti e dei servizi, come illustrato nell'allegato A del presente documento.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento illustra le procedure applicate da CPM per l'espletamento delle attività di Valutazione della Conformità dei recipienti Semplici a Pressione secondo quanto disposto dalla Direttiva comunitaria 2014/29/UE (nel prosieguo indicata anche semplicemente come "Direttiva ASP"); il presente Regolamento illustra altresì le modalità che devono seguire le Organizzazioni richiedenti per chiedere, ottenere e mantenere tale certificazione.

Le disposizioni contenute all'interno del presente Regolamento rivestono carattere contrattuale sia per CPM che per il Richiedente.

2.1. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

La Direttiva si applica ai recipienti semplici a pressione («recipienti») fabbricati in serie che presentano le seguenti caratteristiche:

- a) i recipienti sono saldati e destinati ad essere soggetti a una pressione interna relativa superiore a 0,5 bar e a contenere aria o azoto e non sono destinati a essere esposti alla fiamma;
- b) le parti e i componenti che contribuiscono alla resistenza del recipiente alla pressione sono fabbricati in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto;
- c) il recipiente è costituito alternativamente dai seguenti elementi:
 - i) da una parte cilindrica a sezione retta circolare chiusa da due fondi bombati con la concavità rivolta verso l'esterno e/o da fondi piani. L'asse di rivoluzione di questi fondi è lo stesso della parte cilindrica;

	REGOLAMENTO VALUTAZIONE CONFORMITÀ	REVISIONE	DATA	PAGINA
	RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE	08	11.07.2024	Pg. 2 di 15

ii) da due fondi bombati aventi lo stesso asse di rivoluzione;

d) la pressione massima di esercizio del recipiente è inferiore o pari a 30 bar e il prodotto di tale pressione per la capacità del recipiente ($PS \times V$) raggiunge al massimo 10 000 bar \times l;

e) la temperatura minima di esercizio non è inferiore a $-50\text{ }^{\circ}\text{C}$ e la temperatura massima di esercizio non è superiore a $300\text{ }^{\circ}\text{C}$ per l'acciaio e $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ per i recipienti in alluminio o lega di alluminio.

La direttiva non si applica:

a) ai recipienti appositamente previsti per usi nucleari e che, se difettosi, possono causare un'emissione di radioattività;

b) ai recipienti appositamente previsti per l'installazione su o per la propulsione di navi o aeromobili;

c) agli estintori.

È responsabilità del Fabbricante il rispetto delle leggi e delle Norme cogenti applicabili al prodotto in questione.

Si precisa che, a garanzia della correttezza e trasparenza del proprio operato, CPM non svolge:

- attività di consulenza per la realizzazione e/o implementazione nel campo della valutazione della conformità delle attrezzature a pressione; le informazioni acquisite da CPM nel corso dell'attività di valutazione della conformità vengono trattate come riservate;
- attività di progettazione, produzione, installazione, manutenzione di prodotti e attrezzature che possano pregiudicare la trasparenza, imparzialità, obiettività, riservatezza del processo di valutazione della conformità.

Si afferma inoltre che CPM né attua né è sottoposta a pressioni finanziarie o condizioni indebite di altra natura che possano pregiudicarne l'imparzialità.

Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante dell'attrezzatura a pressione o degli insiemi e l'organismo notificato, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento applicabili per gli organismi di valutazione della conformità.

Il presente Regolamento viene applicato in maniera uniforme ed imparziale a tutte le Organizzazioni che richiedono la valutazione della conformità a CPM; l'accesso a tali servizi non dipende dalle dimensioni dell'Organizzazione richiedente o dalla sua appartenenza a particolari associazioni o gruppi.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Con riferimento alla Direttiva 2014/29/UE, nell'ambito del presente Regolamento vengono utilizzati i seguenti termini:

Per ogni altra terminologia usata nel presente Regolamento, si fa riferimento alle norme di cui al successivo paragrafo 4.

«**messa a disposizione sul mercato**»: la fornitura di un recipiente per la distribuzione o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

«**immissione sul mercato**»: la prima messa a disposizione di un recipiente sul mercato dell'Unione;

«**fabbricante**»: una persona fisica o giuridica che fabbrica un recipiente oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;

«**rappresentante autorizzato**»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;

«**importatore**»: una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un recipiente proveniente da un paese terzo;

«**distributore**»: una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un recipiente;

«**operatori economici**»: il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore;

«**specifica tecnica**»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un recipiente deve soddisfare;

	REGOLAMENTO VALUTAZIONE CONFORMITÀ	REVISIONE	DATA	PAGINA
	RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE	08	11.07.2024	Pg. 3 di 15

«**norma armonizzata**»: una norma armonizzata quale definita all'articolo 2, punto 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;

«**accreditamento**»: accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 765/2008;

«**organismo nazionale di accreditamento**»: organismo nazionale di accreditamento di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (CE) n. 765/2008; 29.3.2014 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 96/49 IT

«**valutazione della conformità**»: il processo atto a dimostrare il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza della direttiva relativi a un recipiente;

«**organismo di valutazione della conformità**»: un organismo che svolge attività di valutazione della conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

«**richiamo**»: qualsiasi misura volta a ottenere la restituzione di un recipiente già messo a disposizione dell'utilizzatore finale;

«**ritiro**»: qualsiasi misura volta a impedire la messa a disposizione sul mercato di un recipiente presente nella catena di fornitura;

«**normativa di armonizzazione dell'Unione**»: la normativa dell'Unione che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti;

«**marcatura CE**»: una marcatura mediante la quale il fabbricante indica che il recipiente è conforme ai requisiti applicabili stabiliti nella normativa di armonizzazione dell'Unione che ne prevede l'apposizione

4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

- Direttiva 2014/68/UE
- UNI EN ISO 19011:2018 "Criteri generali per le verifiche ispettive del sistema qualità"
- UNI EN ISO 9712:2022 "Prove non distruttive - Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive"
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni"
- UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 "Requisiti per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi"
- Blue guide 2022
- Guidelines related to the Simple Pressure Vessels Directive 2014/29/EU (SPVD)

5. CONDIZIONI GENERALI PER IL RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE

L'accesso alla valutazione della conformità è aperto a tutte le Organizzazioni, di qualunque tipo siano, che ne facciano richiesta e non è condizionato alla loro dimensione, al numero di attrezzature a pressione sottoposte a valutazione della conformità o già certificate e nemmeno all'appartenenza ad Associazioni o Gruppi. Per ottenere la predetta certificazione, il Fabbricante deve:

- aver predisposto la documentazione e/o l'evidenza di un'organizzazione di produzione necessaria secondo le disposizioni dell'allegato II della Direttiva;
- aver eseguito e documentato le prove eventualmente richieste dalle procedure di valutazione applicate;
- accettare le regole fissate dal presente Regolamento e le condizioni comunicate da CPM.

L'accettazione dell'offerta, l'emissione dell'ordine, il rilascio della Certificazione, il suo mantenimento e il rilascio della licenza d'uso del Logo relativa alla Certificazione comportano il pagamento degli importi previsti. Alla scadenza stabilita, il mancato adempimento di tali obblighi determina la sospensione o il ritiro del Certificato secondo quanto previsto dal capitolo 8 del presente Regolamento.

6. SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

La responsabilità dello svolgimento dell'attività di valutazione di conformità sono assunte dal Responsabile ASP. Nel caso di assenza del Responsabile o nel caso in cui lo stesso abbia preso parte all'attività di valutazione della conformità la responsabilità verrà assunta dal Sostituto Responsabile.

	REGOLAMENTO VALUTAZIONE CONFORMITÀ	REVISIONE	DATA	PAGINA
	RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE	08	11.07.2024	Pg. 4 di 15

6.1. RICHIESTA DI OFFERTA/DOMANDA DI CERTIFICAZIONE

6.1.1 Valutazione della conformità delle attrezzature a pressione

Se l'organizzazione richiedente desidera ottenere la certificazione nell'ambito della Direttiva 2014/29/UE, deve fornire a CPM, al fine dell'elaborazione di una corrispondente offerta tecnico-commerciale, tutte le informazioni significative quali:

PER IL MODULO B (Esame UE del Tipo)

- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
- la documentazione tecnica che deve consentire di valutare la conformità del recipiente alle prescrizioni applicabili della direttiva, un'analisi e una valutazione adeguata dei rischi. La documentazione tecnica deve precisare le prescrizioni applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento del recipiente. Inoltre contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:
 - ✓ una descrizione generale del recipiente;
 - ✓ disegni relativi alla progettazione di massima e alla fabbricazione e schemi dei componenti, ecc.
 - ✓ le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e diagrammi e del funzionamento del recipiente;
 - ✓ un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva. In caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate;
 - ✓ i risultati dei calcoli di progettazione realizzati, degli esami effettuati ecc.;
 - ✓ le relazioni sulle prove effettuate;
 - ✓ le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza di cui all'allegato III, punto 2 della Direttiva;
 - ✓ un documento prescrittivo che precisi:
 - i materiali utilizzati
 - i procedimenti di saldatura utilizzati
 - i controlli effettuati
 - tutte le informazioni pertinenti relative alla progettazione del recipiente
- se applicabile, i prototipi di recipienti rappresentativi della produzione prevista. APAVE ITALIA CPM può chiedere altri prototipi di recipienti se necessari a effettuare il programma di prove;
- la documentazione probatoria attestante l'adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico. Questi elementi di prova indicano ogni documento che sia stato utilizzato, soprattutto se le norme armonizzate pertinenti non sono state applicate integralmente. Gli elementi di prova comprendono, se necessario, i risultati di prove effettuate in conformità con altre specifiche tecniche pertinenti dall'apposito laboratorio del fabbricante, o da un altro laboratorio di prova, a suo nome e sotto la sua responsabilità.

Nel caso dell'esame di un prototipo di recipiente, la documentazione tecnica consta inoltre:

- dei certificati relativi all'adeguata qualificazione dei procedimenti di saldatura e dei saldatori o degli operatori di saldatura;
- del verbale di controllo dei materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti e dei componenti che contribuiscono alla robustezza del recipiente;
- di una relazione sugli esami e sulle prove cui si è proceduto o una descrizione dei controlli previsti.

PER IL MODULO C1 (Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale)

- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
- la documentazione tecnica, che consta inoltre:
 - registro di produzione (indicante: data prova idraulica, elenco varianti, quantità serbatoi e relativi numeri di fabbrica);
 - identificazione colata dei materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti e dei componenti che contribuiscono alla resistenza alla pressione;
 - di una relazione sugli esami e sulle prove cui si è proceduto;

	REGOLAMENTO VALUTAZIONE CONFORMITÀ	REVISIONE	DATA	PAGINA
	RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE	08	11.07.2024	Pg. 5 di 15

- un documento di controllo che descriva gli esami e le prove adeguati da effettuare nel corso della produzione, con le relative modalità e frequenze di esecuzione.

PER IL MODULO C2 (Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del recipiente sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali)

- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;
- la documentazione tecnica, che consta inoltre:
 - dei certificati relativi all'adeguata qualificazione dei procedimenti di saldatura e dei saldatori o degli operatori di saldatura;
 - del verbale di controllo dei materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti e dei componenti che contribuiscono alla robustezza del recipiente;
 - di una relazione sugli esami e sulle prove cui si è proceduto;
 - il certificato di esame UE del tipo.
- un documento di controllo che descriva gli esami e le prove adeguati da effettuare nel corso della produzione, con le relative modalità e frequenze di esecuzione;
- un documento che descrive i processi di fabbricazione e l'insieme delle misure sistematiche prestabilite, prese per garantire la conformità dei recipienti al tipo descritto nel certificato di esame UE.

Il documento comprende:

- una descrizione dei mezzi di fabbricazione e di controllo adeguati alla costruzione dei recipienti;
- un documento di controllo che descriva gli esami e le prove adeguati da effettuare nel corso della fabbricazione, con le relative modalità e frequenze di esecuzione;
- l'impegno a eseguire gli esami e le prove conformemente al documento di controllo e a effettuare su ciascun recipiente fabbricato una prova idraulica oppure, con l'accordo dello Stato membro, una prova pneumatica a una pressione di prova pari a 1,5 volte la pressione di progetto; tali esami e prove sono eseguiti sotto la responsabilità di personale qualificato e indipendente dai servizi incaricati della produzione e sono oggetto di una relazione;
- l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento, nonché la data di inizio della fabbricazione.

APAVE ITALIA CPM, prima della data di inizio della fabbricazione, esamina tali documenti al fine di certificarne la conformità con il certificato di esame UE del tipo.

PER IL MODULO C (Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione)

- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, nel caso in cui la domanda sia presentata dal rappresentante autorizzato, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo;
- i certificati relativi all'adeguata qualificazione dei procedimenti di saldatura e dei saldatori o degli operatori di saldatura;
- il verbale di controllo dei materiali utilizzati per la fabbricazione delle parti e dei componenti che contribuiscono alla robustezza del recipiente;
- una relazione sugli esami e sulle prove cui si è proceduto;
- un documento che descrive i processi di fabbricazione e l'insieme delle misure sistematiche prestabilite, prese per garantire la conformità dei recipienti al tipo descritto nel certificato di esame UE.

Il documento comprende:

- una descrizione dei mezzi di fabbricazione e di controllo adeguati alla costruzione dei recipienti;
- un documento di controllo che descriva gli esami e le prove adeguati da effettuare nel corso della fabbricazione, con le relative modalità e frequenze di esecuzione;
- l'impegno a eseguire gli esami e le prove conformemente al documento di controllo e ad effettuare su ciascun recipiente fabbricato una prova idraulica oppure, con l'accordo dello Stato membro, una prova pneumatica a una pressione di prova pari a 1,5 volte la pressione di progetto; tali esami e prove sono eseguiti sotto la responsabilità di personale qualificato e indipendente dai servizi incaricati della produzione e sono oggetto di una relazione;
- l'indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento, nonché la data di inizio della fabbricazione.

APAVE ITALIA CPM, prima della data di inizio della fabbricazione, esamina tali documenti al fine di certificarne la conformità con il certificato di esame UE del tipo.

	REGOLAMENTO VALUTAZIONE CONFORMITÀ	REVISIONE	DATA	PAGINA
	RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE	08	11.07.2024	Pg. 6 di 15

Tali informazioni, possibilmente, sono fornite dal richiedente già in fase di richiesta d'offerta sulla base dei formati standard di "Domanda di certificazione" predisposti da CPM e compilati in ogni loro parte. Per il modulo C, il Fabbricante ha l'obbligo di rivolgersi e presentare domanda allo stesso organismo notificato che ha deliberato per il modulo B.

CPM valutata la completezza delle informazioni ricevute e la propria capacità di fornire il servizio nei termini richiesti, invia un'offerta che, quando accettata, definisce l'aspetto economico del contratto.

6.2. OFFERTA TECNICO-COMMERCIALE

Sulla base delle richieste di cui al paragrafo precedente, CPM elabora conseguenti offerte tecniche-commerciali, utilizzando gli standard interni. In particolare, l'offerta riporta la descrizione dettagliata ed aggiornata:

- delle procedure di valutazione della conformità che saranno applicate;
- degli obblighi del Richiedente verso l'Organismo Notificato;
- delle attività erogate ed eventuali esclusioni;
- degli eventuali subappaltatori utilizzati da CPM per lo svolgimento delle attività;
- dei prezzi applicati per le diverse attività, le condizioni di pagamento e quelle relative alla validità del certificato.

Nel caso il Richiedente intenda accettare l'offerta, può confermare la richiesta di certificazione a CPM attraverso firma per accettazione dell'offerta stessa e/o emissione di un ordine di acquisto ad hoc, che sarà riesaminato da CPM per verificarne completezza e coerenza.

6.3. RIESAME DELLA DOMANDA

Tale riesame è effettuato dal Responsabile della Divisione ASP in modo da garantire che:

- i requisiti della valutazione della conformità siano chiaramente definiti, documentati e compresi;
- ogni divergenza di interpretazione fra CPM e il richiedente sia risolta;
- CPM abbia la capacità di svolgere l'attività di certificazione/ispezione/verifica (in relazione al campo di applicazione, alla sede delle unità operative del richiedente e ad ogni altro requisito particolare, come la lingua utilizzata dal richiedente stesso).

Se il riesame ha esito positivo, si procede con la conferma d'ordine e con la successiva attività di valutazione; altrimenti si informa il Richiedente degli eventuali scostamenti e si richiedono le opportune integrazioni. Qualora dette integrazioni non pervengano entro 60 giorni, CPM comunica al Richiedente che non potrà procedere alla valutazione.

6.4. NOMINA DEGLI ISPETTORI

La ricezione da parte di CPM dei documenti di cui al punto precedente rappresenta formalmente l'inizio dell'iter di valutazione della conformità. CPM nomina (sulla base delle abilitazioni necessarie e delle eventuali incompatibilità tra le attività da svolgere a carico di ciascuno e le esigenze e caratteristiche dell'Organizzazione richiedente) gli incaricati alla conduzione dell'attività; possono rivestire tale incarico ispettori, eventualmente costituenti un team (Gruppo d'audit), in base alla complessità delle attività da svolgere e dell'azienda del Richiedente. È diritto del Richiedente, entro tre giorni dal ricevimento di detta comunicazione, ricusare uno o più ispettore tecnico/auditor, fornendone motivazione scritta a CPM; nel caso in cui le motivazioni siano giudicate valide, CPM provvederà ad una nuova nomina.

6.5. VALUTAZIONE

Per l'esecuzione di eventuali prove di laboratorio CPM può avvalersi di Laboratori esterni specializzati, le cui competenze e risorse infrastrutturali vengono verificate da CPM stessa, in base a precise modalità di qualifica. In questo caso il Richiedente viene esplicitamente informato da CPM ed ha il diritto di non accettare il Laboratorio designato dandone giustificata motivazione scritta.

CPM, i valutatori e/o i laboratori autorizzati provvedono a eseguire le prove/esami di cui sono stati incaricati, riportando i risultati delle stesse nonché eventuali commenti sui rapporti.

Nel caso in cui durante l'attività di valutazione si rilevino difformità rispetto ai requisiti richiesti, CPM inoltra al Richiedente una comunicazione contenente tutte le non conformità che devono essere risolte con opportuni trattamenti ed indicando eventualmente la necessità di eseguire un'ulteriore valutazione e/o prove supplementari. Se il cliente concorda per la realizzazione di tali attività supplementari, il processo di valutazione viene ripetuto.

	REGOLAMENTO VALUTAZIONE CONFORMITÀ	REVISIONE	DATA	PAGINA
	RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE	08	11.07.2024	Pg. 7 di 15

Qualora il richiedente non proponga i trattamenti entro 30 giorni, CPM procede consegnando i documenti di valutazione, con gli scostamenti rilevati, al Comitato di certificazione di CPM o al Responsabile ASP (per modulo C), come da normale prassi, che delibererà sulla certificazione. In caso di esito negativo della delibera, verrà inoltrata comunicazione sia al Richiedente.

I risultati di tutte le attività di valutazione sono documentati al fine di essere sottoposti al riesame.

Per l'effettuazione delle verifiche strumentali, il personale incaricato si può avvalere di strumenti di misura in dotazione al Fabbriante e suoi fornitori, provvedendo a riscontrarne:

- identificazione dello strumento;
- evidenza dello stato di taratura sullo strumento: in caso di taratura effettuata internamente rapporto di taratura interna con evidenza di validità non superiore a 2 anni salvo casi particolari per cui sia stata effettuata una valutazione del rischio e riferimenti del campione primario, in caso di taratura effettuata esternamente certificato LAT o equivalente;
- presenza delle istruzioni per l'uso (ove applicabile);
- idoneità del metodo e dello stato di conservazione (ove applicabile);
- presenza e corretta applicazione della procedura interna di taratura che stabilisca i criteri definiti dall'Organizzazione nello svolgimento di tale processo.

Nel caso il Fabbriante o i suoi fornitori non siano adeguatamente e direttamente attrezzati, si può far ricorso ad attrezzature/apparecchiature in dotazione di altri servizi e/o laboratori di CPM e/o noleggiate, nel rispetto delle relative regole di controllo applicate.

6.5.1 Verifica documentale preliminare

La documentazione tecnica consegnata dal Richiedente viene analizzata dall'ispettore/auditor incaricato da CPM al fine di accertarne la completezza e la soddisfazione ai requisiti applicabili. Qualora vengano rilevate non conformità, ne viene data comunicazione al Fabbriante, che deve provvedere alla loro risoluzione al fine di proseguire nell'iter certificativo. Se l'ispettore giudica soddisfacente la risoluzione attuata dal Fabbriante, procede con la pianificazione dell'attività in sito.

La documentazione è trattenuta per uso di archivio da parte di CPM.

Tale attività potrebbe non rendersi necessaria per lo svolgimento della valutazione di conformità per Moduli C1, in cui la verifica della documentazione tecnica può essere effettuata in sito.

6.5.2 Programmazione delle attività

A conclusione positiva dell'analisi documentale preliminare (se necessaria, come indicato nel punto 6.5.1) e della nomina degli incaricati tecnici, le attività presso il/i sito/i indicati dal Richiedente sono concordate sulla base dei programmi di fabbricazione e di prove del sito del Richiedente. Tutte le non-conformità e/o osservazioni rilevate devono essere oggetto di adeguate azioni correttive, accettate e riscontrate da CPM.

6.5.3 Esecuzione delle attività di valutazione della conformità

MODULO B (Esame UE del Tipo)

APAVE ITALIA CPM, per il recipiente:

- a) esamina la documentazione tecnica e gli elementi di prova per valutare l'adeguatezza del progetto tecnico del recipiente;

APAVE ITALIA CPM, per i prototipi di recipienti:

	REGOLAMENTO VALUTAZIONE CONFORMITÀ	REVISIONE	DATA	PAGINA
	RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE	08	11.07.2024	Pg. 8 di 15

- a) verifica che il prototipo/i prototipi di recipienti sia/siano stati fabbricati conformemente a tale documentazione tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti, nonché gli elementi che sono stati progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche;
- b) esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per accertare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate correttamente;
- c) esegue o fa eseguire opportuni esami e prove per controllare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dal fabbricante applicando altre pertinenti specifiche tecniche soddisfino i corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza della direttiva;
- d) concorda con il fabbricante il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove.

MODULO C1 (Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale)

Controlli sui recipienti

Per ogni singolo recipiente fabbricato, APAVE ITALIA CPM effettua gli esami e le prove atti a verificare la conformità del recipiente al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle relative prescrizioni della direttiva, in conformità ai punti che seguono:

- a) Il fabbricante presenta i propri recipienti in lotti omogenei e prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri l'omogeneità di ciascun lotto prodotto.
- b) All'atto dell'esame di un lotto, APAVE ITALIA CPM verifica che i recipienti siano stati fabbricati e controllati conformemente alla documentazione tecnica ed esegue su ciascun recipiente del lotto una prova idraulica oppure una prova pneumatica d'efficacia equivalente, a una pressione P_h pari a 1,5 volte la pressione di progetto del recipiente, al fine di verificarne l'integrità. La prova pneumatica è subordinata all'accettazione delle procedure di sicurezza della prova da parte dello Stato membro in cui essa è effettuata.
- c) APAVE ITALIA CPM esegue inoltre delle prove su provini prelevati, a scelta del fabbricante, su un campione rappresentativo della produzione o su un recipiente allo scopo di controllare la qualità delle saldature. Le prove sono eseguite sulle saldature longitudinali. Tuttavia, quando per le saldature longitudinali e circonferenziali viene utilizzato un diverso procedimento di saldatura, le prove sono ripetute sulle saldature circonferenziali.
- d) Per i recipienti soggetti al metodo sperimentale di cui all'allegato I, punto 2.1.2., tali prove su provini sono sostituite da una prova idraulica effettuata su cinque recipienti prelevati a caso in ciascun lotto per verificarne la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I, punto 2.1.2.
- e) Per i lotti accettati, APAVE ITALIA CPM fornisce un certificato scritto di conformità relativo alle prove effettuate. Possono essere immessi sul mercato tutti i recipienti del lotto, a eccezione di quelli che non hanno superato con esito favorevole la prova idraulica o la prova pneumatica.
- f) Se un lotto è rifiutato, APAVE ITALIA CPM prende le misure appropriate per evitarne l'immissione sul mercato. Qualora il rifiuto di lotti sia frequente, APAVE ITALIA CPM può decidere di sospendere la verifica statistica.

Durante il processo di fabbricazione, il fabbricante appone, sotto la responsabilità di APAVE ITALIA CPM, il numero d'identificazione dell'organismo notificato.

MODULO C2 (Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del recipiente sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali)

APAVE ITALIA CPM effettua, controlli a campione a intervalli casuali, stabiliti da APAVE ITALIA CPM stessa, per verificare la qualità dei controlli interni sui recipienti, tenuto conto tra l'altro della complessità tecnologica dei recipienti e della quantità prodotta. Si esamina almeno un campione dei recipienti finali, prelevato in loco dall'organismo notificato prima dell'immissione sul mercato, si effettuano prove appropriate, come stabilito dalle relative parti delle norme armonizzate, e/o prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche, per controllare la conformità del recipiente al tipo descritto nel certificato di esame UE del tipo e alle prescrizioni applicabili della direttiva.

APAVE ITALIA CPM si accerta anche che il fabbricante controlli effettivamente i recipienti fabbricati in serie, conformemente al punto 3.2.3 dell'allegato II lettera c della Direttiva.

MODULO C (Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione)

	REGOLAMENTO VALUTAZIONE CONFORMITÀ	REVISIONE	DATA	PAGINA
	RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE	08	11.07.2024	Pg. 9 di 15

APAVE ITALIA CPM, prima della data di inizio della fabbricazione, esamina la documentazione fornita dal fabbricante al fine di certificarne la conformità con il certificato di esame UE del tipo.

6.5.4 Rilievi

Il personale incaricato delle verifiche può emettere i seguenti rilievi applicabili ai seguenti moduli di valutazione: moduli C; C1 e C2.

Non Conformità: Può essere relativa a:
Mancato adempimento di uno o più requisiti previsti dalla Direttiva e/o dalle norme armonizzate di riferimento.

Osservazione: Incompleto adempimento di uno o più requisiti previsti dalla Direttiva e/o dalle norme armonizzate di riferimento e/o delle procedure del sistema di gestione.

Commento: Raccomandazione per il miglioramento

Una Non Conformità comporta l'obbligo da parte del Fabbricante di intraprendere opportune azioni correttive, definendo una precisa tempistica di attuazione e la conseguente risoluzione. Le azioni correttive e i tempi stabiliti, che devono essere inferiori a sei mesi dalla data di emissione dei rilievi, devono essere comunicati a APAVE Italia CPM srl entro 30 giorni dal rilievo delle stesse. È compito di APAVE Italia CPM srl comunicare al Fabbricante la decisione di accogliere o meno l'azione proposta e le modalità di verifica della stessa. In base alla valutazione degli elementi raccolti, la verifica può prevedere una nuova visita in loco entro un periodo di tempo definito (comunque non superiore ai 6 mesi), oppure un'analisi documentale per verificare l'efficacia dell'azione correttiva.

La certificazione non potrà essere concessa o mantenuta fintanto che le non conformità non siano state adeguatamente rimosse e APAVE Italia CPM srl abbia accertato l'efficacia delle azioni correttive.

In caso di osservazione, le azioni proposte e i tempi di attuazione devono essere comunicati a APAVE Italia CPM srl entro 30 giorni dal rilievo delle stesse.

È compito di APAVE Italia CPM srl comunicare al Fabbricante la decisione di accogliere o meno l'azione proposta e i tempi stabiliti.

I trattamenti delle osservazioni verranno verificati dall'Ispettore incaricato durante la verifica successiva.

Per i commenti viene verificata l'eventuale azione di recepimento nella verifica successiva.

Per tutti gli altri moduli l'unico rilievo applicabile è la non conformità.

Nel caso non vengano risolti i rilievi verranno informati le autorità competenti e gli altri organismi notificati in merito al rifiuto del rilascio della certificazione. APAVE Italia CPM srl provvede alla comunicazione del rifiuto all'emissione del certificato all'autorità di notifica tramite PEC all'indirizzo dgmccnt.div07@pec.mise.gov.it e agli altri ON tramite comunicazione alla segreteria tecnica del CABF PED come previsto dal documento NBF PED/SPV N 03/022 disponibile su CIRCABC.

Per il modulo B, l'unico rilievo applicabile è la Non Conformità.

	REGOLAMENTO VALUTAZIONE CONFORMITÀ	REVISIONE	DATA	PAGINA
	RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE	08	11.07.2024	Pg. 10 di 15

6.6. RIESAME E DECISIONE PER LA CERTIFICAZIONE

Tra il personale non coinvolto nel processo di valutazione viene individuata una figura che riesami tutte le informazioni e tutti i risultati dell'attività di valutazione.

A conclusione del riesame, tale figura predispone la pratica completa di tutta la documentazione e la presenta al Comitato di Certificazione o al Responsabile ASP (per il modulo C) ai fini della delibera di Certificazione, evidenziando l'esito del riesame stesso.

Se la valutazione è giudicata conforme alle esigenze essenziali di sicurezza della Direttiva Recipienti Semplici a Pressione, del Decreto attuativo e delle procedure applicabili, si provvede all'emissione dei relativi certificati, secondo l'iter di seguito riportato.

Nel caso in cui si individuino situazioni di non conformità rilevate e non adeguatamente risolte, CPM inoltra al Richiedente un rapporto indicante le non conformità su cui intervenire, al fine di ottemperare tutti i requisiti richiesti per la certificazione e indicando eventualmente la necessità di un'ulteriore valutazione e/o di prove supplementari. Ciò per consentire al Richiedente di dimostrare che sono state adottate azioni correttive al fine di soddisfare tutti i requisiti (entro un limite di tempo specificato), la cui efficacia sarà valutata opportunamente prima dell'emissione della certificazione.

Se le non conformità rilevate sono in numero e/o entità tali da pregiudicare il corretto funzionamento del sistema, il processo di valutazione della conformità viene sospeso fino all'esecuzione di un audit supplementare – denominato Audit Straordinario – finalizzato ad accertare la corretta applicazione delle azioni correttive proposte e da effettuarsi entro un periodo di tempo stabilito da CPM in base ai rilievi del gruppo d'Audit.

6.7. RILASCIO DEL CERTIFICATO

Alla fine della procedura CPM rilascia un certificato che identifica il tipo di modulo applicabile.

Il certificato per Modulo B, ha validità decennale ed è rinnovabile a seguito di domanda di rinnovo e relativa offerta da parte di CPM.

Nella tabella seguente sono stabiliti i tempi di mantenimento e le rispettive validità dei documenti di conformità:

Moduli	Documenti di conformità rilasciati	Validità	Sorveglianze previste
Modulo B: Esame UE del tipo: tipo di produzione e tipo di progetto	Certificato di esame UE del tipo	10 anni	N.A.
Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale (modulo C1)	Certificato di conformità al tipo basata sulla verifica dei recipienti a pressione	N.A.	N.A.
Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del recipiente sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali (modulo C2)	Certificato di conformità al tipo basato sul controllo interno della produzione effettuato ad interventi casuali	12 mesi	Visite ad interventi casuali
Conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C)	Certificato di conformità al tipo basato sul controllo interno della produzione	12 mesi	N.A.

7. COMUNICAZIONE EVENTUALI VARIAZIONI

Il Richiedente si impegna a comunicare a CPM ogni eventuale cambiamento del prodotto o del sistema di garanzia della qualità. CPM valuterà se i cambiamenti comunicati sono tali da dover verificare il mantenimento della condizioni di conformità accertate in precedenza dopo la loro applicazione, nonché con quali modalità e tempi.

8. CESSAZIONE DELLA VALIDITÀ DEGLI ATTESTATI DI CONFORMITÀ

8.1. CERTIFICATI DI CONFORMITÀ

8.1.1 Sospensione del certificato

Il certificato di conformità può essere sospeso, per un periodo massimo di sei mesi, nei seguenti casi:

- Risccontro di non conformità non risolte entro i tempi stabiliti;
- Non osservanza di una prescrizione contenuta nel presente Regolamento;
- Introduzione da parte del Fabbricante di modifiche aventi significativa influenza sul sistema di produzione o sul prodotto che non siano state accettate da APAVE Italia CPM srl;
- Fermo produzione per un periodo di tempo superiore a sei mesi;
- Rifiuto od ostacolo del Fabbricante alle visite di sorveglianza;
- Rifiuto od ostacolo alla partecipazione agli Audit di eventuali ispettori dell'Autorità competente di vigilanza e dell'ente di accreditamento;
- Mancato assolvimento nei pagamenti dei servizi di APAVE Italia CPM srl;
- Risccontro di (eventuali) giustificati e gravi reclami pervenuti a APAVE Italia CPM srl;
- Uso scorretto della certificazione rilasciata da APAVE Italia CPM srl e non attuazione dei provvedimenti richiesti da APAVE Italia CPM srl;
- Ogni altra circostanza che APAVE Italia CPM srl, a suo insindacabile giudizio, ritenga abbia un'influenza negativa sul controllo del processo produttivo.

	REGOLAMENTO VALUTAZIONE CONFORMITÀ	REVISIONE	DATA	PAGINA
	RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE	08	11.07.2024	Pg. 12 di 15

Qualora si verificasse uno dei casi sopra elencati, CPM ne informa ufficialmente il Fabbricante, comunicandogli le azioni da intraprendere affinché il certificato riacquisti piena validità e specificando la massima tempistica di attuazione.

Quando il Fabbricante ha soddisfatto le condizioni stabilite da CPM, questa provvede all'immediata revoca della sospensione, dandone ufficiale comunicazione. In caso contrario CPM procede al ritiro definitivo del certificato.

Il Fabbricante può inoltre richiedere a CPM, giustificandone i motivi, la sospensione della attestazione per un periodo non superiore a sei mesi. La sospensione è notificata per iscritto con lettera raccomandata al Fabbricante, precisando le condizioni per il ripristino della certificazione ed il termine entro il quale devono essere attuate.

Durante il periodo di sospensione il Fabbricante ha il divieto di far riferimento all'attestato; in caso contrario CPM può adire le vie legali.

CPM ha il dovere di rendere pubblico lo stato di sospensione dell'attestato; in caso abbia proceduto in tal senso, viene resa pubblica anche l'eventuale revoca della sospensione.

8.1.2 Revoca della sospensione

La revoca della sospensione del certificato è subordinata all'accertamento dell'avvenuta eliminazione delle carenze che ne avevano causato la sospensione.

Il ripristino è notificato per iscritto con lettera raccomandata al Fabbricante e reso pubblicamente noto da CPM qualora a suo tempo la sospensione fosse stata resa pubblica.

8.1.3 Ritiro

APAVE Italia CPM srl ha facoltà di annullare la validità di un certificato, procedendo al ritiro dello stesso. La decisione viene presa da APAVE Italia CPM srl a proprio insindacabile giudizio, sulla base di motivazioni ritenute di considerevole gravità che vengono notificate per iscritto tramite raccomandata A/R o PEC al Fabbricante. Il certificato può essere ritirato nei seguenti casi:

- il verificarsi di circostanze, quali quelle citate nel paragrafo precedente per la sospensione, che siano giudicate particolarmente gravi;
- Mancata eliminazione delle cause che hanno provocato la sospensione allo scadere del termine previsto da APAVE Italia CPM srl;
- Formale richiesta del Fabbricante, incluso il caso in cui lo stesso non voglia o non possa adeguarsi alle nuove disposizioni impartite da APAVE Italia CPM srl;
- Sospensione della produzione oggetto del certificato per un periodo superiore a un anno;
- Per ogni altro serio motivo, a giudizio di APAVE Italia CPM srl.

Tale ritiro implica che il prodotto già marcato, ma non ancora immesso sul mercato, viene considerato da APAVE Italia CPM srl non commerciabile. Quindi, nel caso di sospensione revoca o rinuncia al certificato, il fabbricante deve comunicare a APAVE Italia CPM srl la presenza di prodotti già fabbricati e marcati pronti per essere immessi sul mercato la cui autorizzazione alla commercializzazione sarà oggetto di specifica valutazione da parte di APAVE Italia CPM srl.

In seguito alla comunicazione formale di ritiro il Fabbricante si impegna a:

- restituire l'originale del certificato;
- non utilizzare per nessun motivo, a partire dalla data di comunicazione di ritiro, il certificato e/o i suoi riferimenti (numero identificativo di APAVE Italia CPM srl, etc.);
- non utilizzarne le eventuali copie o riproduzioni;
- eliminare dalla carta intestata, documentazione tecnica e pubblicitaria ogni riferimento o simbolo del certificato.

APAVE Italia CPM srl provvede all'aggiornamento del registro di cui al paragrafo 10.2 del presente Regolamento e alla comunicazione del ritiro del certificato all'autorità di notifica tramite PEC all'indirizzo dgmccnt.div07@pec.mise.gov.it e agli altri ON tramite comunicazione alla segreteria tecnica del CABF PED come previsto dal documento NBF PED/SPV N 03/022 disponibile su CIRCA BC.

Qualora il Fabbricante, dopo la revoca, intenda ottenere un nuovo certificato, deve procedere all'invio di una nuova domanda di certificazione.

	REGOLAMENTO VALUTAZIONE CONFORMITÀ	REVISIONE	DATA	PAGINA
	RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE	08	11.07.2024	Pg. 13 di 15

8.1.4 Rinuncia alla certificazione da parte del Fabbricante o risoluzione del contratto

Il Fabbricante può presentare a APAVE Italia CPM srl una formale richiesta di rinuncia al certificato, almeno tre mesi prima dalla data di scadenza dello stesso; in caso contrario verranno comunque addebitati all'Organizzazione i costi dell'audit di sorveglianza.

La richiesta di rinuncia deve pervenire a APAVE Italia CPM srl in forma scritta e deve essere firmata dal Legale Rappresentante.

Alla sua ricezione APAVE Italia CPM srl:

- conferma al Fabbricante, attraverso comunicazione scritta, di prendere atto della volontà di rinunciare alla certificazione e chiede la restituzione del certificato rilasciato; la restituzione deve avvenire tramite raccomandata A/R o PEC;
- aggiorna il proprio Registro dei certificati;
- informa le Autorità competenti dell'avvenuto decadimento della validità del certificato;
- se necessario, prescrive al Fabbricante le azioni da intraprendere relativamente ai prodotti eventualmente già fabbricati.

Il Richiedente, a partire dalla data di richiesta della rinuncia, non può più utilizzare per nessun motivo il certificato e/o i suoi riferimenti (numero del Certificato, identificativo di APAVE Italia CPM srl, etc.), compreso l'utilizzo su qualsiasi documento.

9. DIRITTI E OBBLIGHI DEL FABBRICANTE

9.1. DIRITTI

Il Fabbricante può:

- Rendere pubblici i certificati;
- usare i certificati, purché tale utilizzo non induca a interpretazioni ingannevoli;
- rescindere il contratto con CPM, dandone preventiva comunicazione;
- ricusare uno o più componenti del Gruppo d'Audit, fornendone giusta motivazione;
- presentare ricorso e/o reclami in merito alle decisioni e/o esecuzione dell'attività di valutazione di CPM.

9.2 OBBLIGHI

Il Fabbricante è tenuto a:

- garantire la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione degli Ispettori/ Auditor di APAVE Italia CPM srl;
- non proseguire nell'utilizzo di un certificato sospeso o ritirato. APAVE Italia CPM srl, accertato l'uso scorretto della Certificazione, prenderà le misure atte ad impedirne la prosecuzione e a salvaguardare i propri interessi;
- informare APAVE Italia CPM srl di qualsiasi modifica avente significativa influenza sul sistema di produzione o sul prodotto che non siano state accettate da APAVE Italia CPM srl;
- informare APAVE Italia CPM srl in merito ad eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso;
- tenere registrazioni degli eventuali reclami relativi al prodotto oggetto dell'attività di valutazione della conformità e delle relative azioni correttive intraprese, e deve mantenerle a disposizione di APAVE Italia CPM srl;
- creare le condizioni necessarie per consentire a APAVE Italia CPM srl il corretto svolgimento delle procedure di valutazione della conformità;
- garantire la collaborazione nel trattamento dei rilievi emersi durante verifiche Autorità di controllo;
- assolvere agli obblighi economici nei confronti di APAVE Italia CPM srl;
- permettere l'accesso agli ispettori di Accredia (in affiancamento agli ispettori di APAVE Italia CPM srl) nelle loro attività di sorveglianza dell'operato di APAVE Italia CPM srl, in qualità di organismo notificato accreditato Accredia, anche se annunciato con minimo preavviso;
- non utilizzare il logo APAVE e di ACCREDIA in modo improprio.

In caso di presenza di procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso il fabbricante si impegna a:

- comunicare tempestivamente a APAVE Italia CPM srl tutte le situazioni difformi rilevate dalle Autorità di vigilanza e controllo, nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc., relative alla produzione/erogazione di prodotti/servizi connessi alla certificazione;
- comunicare immediatamente a APAVE Italia CPM srl eventuali procedimenti giudiziari e/o amministrativi in corso, riguardanti l'oggetto della certificazione, fatti salvi i limiti imposti dalla Legge;
- mantenere informata APAVE Italia CPM srl sugli sviluppi dei suddetti procedimenti.

	REGOLAMENTO VALUTAZIONE CONFORMITÀ	REVISIONE	DATA	PAGINA
	RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE	08	11.07.2024	Pg. 14 di 15

APAVE Italia CPM srl informerà il proprio Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità e l'ente di accreditamento (Accredia) circa i casi suddetti e potrà eseguire opportune e tempestive verifiche supplementari ed, eventualmente, adottare provvedimenti di sospensione cautelativa e/o revoca della certificazione rilasciata.

10. RESPONSABILITÀ DI CPM

10.1 RESPONSABILITÀ NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI

Nello svolgimento della propria attività APAVE Italia CPM srl si impegna a:

- operare secondo i principi di imparzialità, integrità, indipendenza e trasparenza;
- garantire in merito alla competenza e deontologia professionale del proprio personale coinvolto nell'attività di valutazione della conformità;
- comunicare tempestivamente al Fabbricante qualsiasi modifica al presente Regolamento;
- verificare che il Sistema qualità/prodotto del fabbricante sia in grado di gestire efficacemente le disposizioni prescritte dalla normativa applicabile (pur non assumendo alcuna responsabilità diretta né in merito all'adeguatezza delle scelte tecniche a tal fine adottate dall'Organizzazione né all'accertamento della conformità ai requisiti di legge relativi ai prodotti e processi) e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti; il fabbricante, infatti, rimane l'unico responsabile sia nei confronti dei suoi clienti sia nei confronti dei consumatori e/o terzi per tutto quanto attiene all'espletamento della propria attività, produzione, immissione in commercio e successivo utilizzo dei prodotti di cui al presente regolamento, anche con riferimento alle garanzie di sicurezza e/o di prestazioni nell'ambito di tale utilizzo e/o smaltimento.

La Certificazione da parte di APAVE Italia CPM srl non esime il Fabbricante dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti, processi e servizi forniti e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti, né costituisce elemento di garanzia da parte di APAVE Italia CPM srl stessa.

APAVE Italia CPM srl inoltre non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività del fabbricante o dai suoi prodotti, processi o servizi non ascrivibili ai dettami delle certificazioni emesse e ai documenti correlati.

10.2 REGISTRO E COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ COMPETENTE

APAVE Italia CPM srl mantiene aggiornati trimestralmente e a disposizione del Ministero competente, attraverso la pubblicazione sull'area riservata del proprio sito internet, un registro dei certificati di conformità e dei verbali di approvazione procedure giunzione permanente.

11. RISERVATEZZA

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni) relativi alle attività di valutazione della conformità sono considerati riservati; l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura interna.

Il personale operante per CPM che, nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni, viene a conoscenza dei contenuti di tali atti, è tenuto al segreto professionale.

In caso di richiesta, CPM è tenuta a consentire alle Autorità competenti l'accesso e la consultazione degli atti. Nel caso in cui informazioni relative all'Organizzazione debbano essere divulgate per obblighi di legge, CPM ne darà avviso all'Organizzazione stessa.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi ed in conformità della normativa nazionale vigente e del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (denominato "GDPR") i dati personali eventualmente acquisiti nel corso dell'attività svolta da e per APAVE Italia CPM S.r.l., saranno trattati da APAVE Italia CPM S.r.l. anche con l'ausilio di mezzi cartacei e/o elettronici e/o automatizzati. I dati personali raccolti, saranno trattati per dare esecuzioni ad: accordi e/o contratti e/o forniture di servizi o beni e/o assistenza di natura tecnica; saranno inoltre utilizzati per comunicazioni e saranno protetti conformemente alle disposizioni di legge.

Saranno conosciuti da APAVE Italia CPM S.r.l. e saranno comunicati a soggetti delegati all'espletamento delle attività e diffusi esclusivamente nell'ambito delle finalità previste, nonché a soggetti ai quali la comunicazione è dovuta in adempimento a specifici obblighi di legge. L'interessato può esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 20 del Regolamento UE 2016/679, in particolare: verificare l'esistenza, aggiornare, rettificare i

	REGOLAMENTO VALUTAZIONE CONFORMITÀ	REVISIONE	DATA	PAGINA
	RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE	08	11.07.2024	Pg. 15 di 15

propri dati, opporsi al loro trattamento qualora illegittimo e inibire l'invio di comunicazioni commerciali, scrivendo al Titolare dei dati che è: Apave Italia Cpm S.r.l. (fax 0364.300.354, e-mail: privacy.it@apave.com). L'informativa è disponibile in internet all'indirizzo: www.cpmmapave.it/informativa_privacy.pdf.

13. RICORSI, RECLAMI E CONTENZIOSI

Il Fabbricante ha la facoltà di presentare ricorsi e reclami nei confronti di CPM. Il ricorso verrà trattato da persone differenti da quelle che si individuano come potenziali responsabili dell'attività che ha generato il reclamo o il ricorso.

I reclami possono essere presentati anche da qualsiasi altra parte interessata all'attività.

13.1 GESTIONE DEI RECLAMI

Il cliente ha la facoltà di presentare reclami in forma scritta a APAVE Italia CPM srl, esplicitando la situazione oggetto di reclamo, che deve essere esaustivamente descritta e la motivazione. Non sono presi in esame i reclami presentati in forma anonima. Il cliente può presentare reclami compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet aziendale www.italy.apave.com. Una volta ricevuto il reclamo, APAVE Italia CPM srl entro 5 giorni dal suo ricevimento comunica al cliente di averlo preso in carico e fornisce, a chi ha presentato il reclamo, rapporti riguardanti lo stato di avanzamento ed i risultati. Per ogni singolo reclamo del cliente viene aperta una adeguata azione correttiva. In particolare la procedura si applica nei casi in cui il reclamo risulta fondato e coerente con le modalità procedurali di APAVE Italia CPM srl. Se viceversa il reclamante effettua una comunicazione che non comporta necessariamente l'apertura di una specifica azione correttiva, APAVE Italia CPM srl predisporrà una comunicazione con le giuste spiegazioni, da inviare al reclamante entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione.

13.2 GESTIONE DEI RICORSI

Il ricorso va indirizzato tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC al Direttore Generale di APAVE Italia CPM Srl entro 30 giorni dal formale ricevimento da parte dell'Organizzazione della decisione di APAVE Italia CPM Srl. Deve essere firmato dal Legale Rappresentante che presenta ricorso, descrivere l'oggetto e le motivazioni del ricorso ed essere eventualmente accompagnata da documenti a sostegno delle motivazioni citate. La mancanza di uno o più degli elementi elencati costituisce ragione per respingere il ricorso e in tal caso APAVE Italia CPM srl provvederà ad avvisare il mittente, fornendo le necessarie spiegazioni. APAVE Italia CPM srl comunica in forma scritta il ricevimento del ricorso entro 10 gg dal ricevimento del medesimo. Il Direttore Generale incarica una persona esperta che non sia intervenuta nel processo di valutazione della conformità per l'accertamento del ricorso. APAVE Italia Cpm provvederà a trasmettere una risposta scritta, a mezzo lettera raccomandata o PEC, all'organizzazione entro 3 mesi dal ricevimento circa l'esito dell'accertamento e le relative decisioni. Il ricorso non interrompe comunque l'esecutività dei provvedimenti adottati nei confronti del Ricorrente.

13.3 CONTENZIOSI

L'eventuale contenzioso viene devoluto alla competenza esclusiva del Foro di Brescia.

14. PUBBLICITÀ ED UTILIZZO DEI LOGHI

Il Fabbricante può rendere noto nei modi che ritiene più opportuni l'ottenimento della certificazione da parte di CPM; deve tuttavia indicare chiaramente eventuali limitazioni e condizioni poste da CPM all'atto del rilascio del certificato.

Esso può essere riprodotto solo integralmente, ingrandendolo o riducendolo, purché rimanga leggibile e non sia in nessun modo alterato. Inoltre non deve essere utilizzato in maniera tale da dare adito ad inganni ed equivoci in merito alla sua finalità (ad esempio estendendolo ad altri prodotti o siti di produzione non rientranti nell'ambito della certificazione rilasciata da CPM o ad altri sistemi di gestione).

L'utilizzo del logo APAVE ITALIA CPM è disciplinato dal "Regolamento per l'utilizzo del logo APAVE ITALIA CPM" consultabile al seguente link: [regolamento per utilizzo del logo e scaricabile dal sito www.cpmmapave.it](http://www.cpmmapave.it).

Non è consentito l'utilizzo del logo Accredia.

